



COMUNE DI MANTA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 03/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E PIANO ANNUALE 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di febbraio, alle ore 11:00, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GIUSTI Arch. Mario	SINDACO	SÌ
FRASCIOU Maria Luisa	VICE SINDACO	SÌ
GIORGIANI NGO Edo Giuseppe	ASSESSORE	SÌ
VILCANEI Paolo	ASSESSORE	SÌ
FRANZINO Silvia	ASSESSORE	NO GIUST.
Totale presenti:		4
Totale assenti:		1

ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il segretario Comunale Dott. Giancarlo GARINO.

Il sottoscritto, in virtù della sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'assemblea, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E PIANO ANNUALE 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'ente;
- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza dell'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO che l'art. 6, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale e testualmente recita:

"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. (Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 10

gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 e, successivamente, dall'art. 2, comma 18, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.)

(...) 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (Comma inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.)

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette."

Atteso che:

· la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette"

VISTI:

- il D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 che ha previsto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 d.l. 112/2008, conv. con la Legge 133/2008, contenente i limiti di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e qualsivoglia tipologia contrattuale, da parte degli enti locali. Il comma 7 dell'art.76 prevedeva il divieto agli enti locali, nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- l'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e la relativa Circolare n. 1 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane". Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014".
- Art. 1, della Legge 190/2014", ai sensi del quale : "424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità

soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

- La Circolare n. 1 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi della quale: “omissis è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontarie riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti area vasta.....”
- l' Art. 1, comma 228, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) ai sensi del quale : “Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”.
- la nota del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 37870 del 18/7/2016 e la successiva nota prot. n. 42335 del 11/8/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della Legge 208/2015, viene data comunicazione del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali in questa Regione;
- l'art. 1, comma 863, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018), ha esteso ai Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti la facoltà di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite del 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;
- l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016 (decreto Enti locali) che prevedono in sintesi quanto segue:

- *Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;*

- *cessazioni intervenute nel 2014: 60% della spesa per la generalità degli enti, 80% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016;*
- *cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);*
- *cessazioni intervenute nel 2016: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto;*

- A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

in particolare l'art. 16 della Legge 160/2016 ha introdotto un regime di maggior favore per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti, prevedendo la possibilità di utilizzare il 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente in luogo della ordinaria percentuale del 25% introdotta dalla legge di Stabilità 2016;

PRESO ATTO che la scrivente Amministrazione:

- il Comune di Manta non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2016;
- il Comune di Manta ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'esercizio 2016 come da certificazione trasmessa il 30/03/2017, agli atti dell'Ufficio ragioneria;
- che il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente del Comune di Manta era, alla data del 31/12/2017, pari ad 1 dipendente ogni 201 abitanti;
- che il Comune di Manta, il quale non versa in condizioni di dissesto, ha una popolazione (al 31.12.2017) di n. 3816 abitanti e dovrebbe avere una dotazione di personale minima di 27 unità di ruolo ($3816/143 = 26,685$) a fronte delle 19 attualmente in servizio;

EVIDENZIATO che:

1. con DGC n. 82 del 04.11.2017, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si prendeva atto della decorrenza dal 04/03/2018 (ultimo giorno lavorativo 03/03/2018) del collocamento a riposo con diritto alla pensione di vecchiaia del dipendente Sig. GIUSIANO Aldo nato a Melle il 02/03/1958 GSELLDA58C02F114N e residente a Saluzzo in Via San Rocco n. 73, in servizio presso questa Amministrazione a tempo pieno e indeterminato nell'area Tecnica-Manutenitiva inquadrato nella categoria B6.
2. con DGC n. 83 del 04.11.2017, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si prendeva atto della decorrenza dal 01/04/2018 (ultimo giorno lavorativo 31/03/2018) del collocamento a riposo con diritto alla pensione di vecchiaia del dipendente Sig. FINA Giampiero nato a Carmagnola (TO) il 08/12/1957 CF FNIGPR57T08B791V e residente a Busca CN) in Via Acceglio n. 12, in servizio presso questa Amministrazione a tempo pieno e indeterminato nell'area Amministrativa inquadrato nella categoria B5.

CONSIDERATA la facoltà di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata qualora si verificano esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

PRESO ATTO che la spesa del personale per i posti coperti presso questo Comune risulta prevista negli strumenti di programmazione finanziaria pluriennale dell'Ente e che le somme necessarie sono coperte e disponibili;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento

e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

RITENUTO necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018 -2020 ed il Piano annuale 2018.

ANNO 2018	ANNI 2019/2020
<i>Nel corso dell'esercizio 2018 è prevista una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i. per la sostituzione di n. 1 profilo professionale di cantoniere c/o l'Area tecnico manutentiva a seguito della cessazione per collocamento in pensione di dipendente nella medesima area.</i>	<i>Nel corso dell'anno 2019 e/o 2020 si provvederà alla copertura dei posti resosi vacanti nel biennio precedente tramite:</i> 1) <i>mobilità;</i> 2) <i>atingimento da graduatorie in corso di validità anche di altri Enti;</i> 3) <i>concorso pubblico.</i>

Visti :

- il D.Lgs. 165/2001
- il D.Lgs. 267/2000

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020, E LA SUA ARTICOLAZIONE ANNUALE PER IL 2018

ANNO 2018	ANNI 2019/2020
<p><i>Nel corso dell'esercizio 2018 è prevista una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i. per la sostituzione di n. 1 profilo professionale di cantoniere c/o l'Area tecnico manutentiva a seguito della cessazione per collocamento in pensione di dipendente nella medesima area</i></p>	<p><i>Nel corso dell'anno 2019 e/o 2020 si provvederà alla copertura dei posti resosi vacanti nel biennio precedente tramite:</i></p> <p><i>1) mobilità;</i></p> <p><i>2) attingimento da graduatorie in corso di validità anche di altri Enti;</i></p> <p><i>3) concorso pubblico.</i></p>

- 3) DI RISERVARSI la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
- 4) DI DEMANDARE agli uffici competenti l'adozione di atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione.
- 5) DI DARE ATTO che copia del presente atto verrà trasmesso al Revisori dei conti per i provvedimenti di competenza.
- 6) DI TRASMETTERE trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU per la necessaria informazione (art. 7 CCNL 01.04.1999).

CON SUCCESSIVA e separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile per accertata urgenza nel provvedere in merito ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 134 comma 4°, stante l'urgenza del rispetto dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
GUASTI Arch. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo GARINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it (art. 32 L.69/2009) dal 22 FEB 2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Manta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo GARINO

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs267/2000)

Manta, li 22 FEB 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo GARINO

Considerato che non vi sono ostacoli al rilascio del parere favorevole, i sottoscritti esprimono:

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
REGOLARITÀ CONTABILE	Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto e pone il visto attestante, al copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, d.lgs 267/00 e s.m.i.	03/02/2018	RENATO PAGLIERO
REGOLARITÀ TECNICA SEGRETARIO	per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma, d.lgs 267/00 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo della proposta di deliberazione indicata in oggetto.	03/02/2018	DOTT. GIACOMO GARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 4 - MAR 2018

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Manta, li 5 - MAR 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo GARINO